

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 40

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, PILLITTERI, SODANO, FINCATO, LENOCI, DIGLIO,
FERRARI MARTE, BORGOGGIO, SPINI, TEMPESTINI, AMODEO,
CRESCO, ZAVETTIERI**

Presentata il 12 luglio 1983

Nuove norme in materia di scuola di base

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si ispira, nelle linee fondamentali, a quelle già presentate dal PSI nella precedente legislatura la cui « filosofia » resta intatta ed anzi viene rafforzata da una serie di integrazioni dirette a dare una più compiuta definizione al quadro normativo della scuola di base nel suo complesso, e, nel contempo, a meglio definire il meccanismo di sviluppo della scuola elementare e i relativi programmi.

L'anticipo a 5 anni della scuola elementare, il rafforzamento del ruolo della scuola dell'infanzia quale momento di grande rilievo del sistema formativo dello Stato, una gestione democratica con la crescente partecipazione anche degli Enti locali, costituiscono da sempre la struttura portante della proposta socialista. Da rilevare tuttavia, nella presente proposta

di legge, un'accentuazione del ruolo della scuola dell'infanzia quale momento della scuola di base, un più deciso intervento di riforma nell'area della scuola dell'obbligo, e, in particolare, della scuola elementare: e ciò non solo in quanto esigenza riflessa dell'abbassamento a 5 anni dell'età scolastica, ma anche e principalmente in conseguenza della manifesta incongruità delle attuali linee educative della scuola elementare rispetto alle esigenze dei successivi stadi formativi.

La realizzazione di tale innovazione potrebbe essere avviata anche mediante una sperimentazione a largo raggio, non tanto per verificare la positività pedagogica dell'anticipo, quanto per verificarne l'impatto sociale. Tale soluzione è in linea con gli accordi raggiunti, nella passata legislatura, in sede di approvazione del progetto di riforma della scuola seconda-

ria superiore da parte della Camera dei Deputati, ed è raccordabile con le soluzioni di larga sperimentazione, anche di più modelli, che — sempre nell'ambito della riforma — sono in via di definizione in sede parlamentare.

Struttura della scuola di base.

La definizione unitaria dell'area della scuola di base risponde all'esigenza di evidenziare anche sul piano formale la continuità dell'impegno educativo della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media, nonché l'essenzialità della prima, quale autentico momento scolastico, ai fini della formazione del bambino.

L'anticipazione dell'*iter* scolastico e la esigenza di un organico raccordo con la scuola media impongono una ridefinizione degli obiettivi della scuola elementare sul piano formativo, ed una nuova disciplina di alcuni suoi aspetti istituzionali.

Quanto al problema della ridefinizione degli obiettivi della scuola elementare, va affermato che è necessario, nella funzione formativa, tener conto dei ritmi naturali dello sviluppo infantile negli aspetti intellettuali, sensoriali e socio-affettivi. Occorre, inoltre, mettere in opera attività didattiche individualizzate, atte a promuovere la formazione personale, senza alcuna forzatura e con lo specifico intento di aiutare a superare tutte le forme di condizionamento sociale che, con connotazioni diverse e in diverso grado, sono riscontrabili nell'ambito delle popolazioni scolastiche della fascia d'età corrispondente.

Compito della scuola dell'infanzia e della scuola elementare sarà proprio quello di rimuovere tali condizionamenti, facendo sì che il bambino acquisisca le attività di base, senza le quali diventano impossibili i successivi apprendimenti, e realizzi un completo ed armonico sviluppo della personalità. È necessario, però, che questa finalità venga tenuta presente nella totalità delle sue componenti: la scuola elementare, cioè, deve essere in grado, ricorrendo a tutti i mezzi disponibili, di fa-

re acquisire a tutti le abilità di base, eliminando, quindi, di fatto e di diritto, qualsiasi procedura e risultato selettivo. A tal fine le valutazioni interne al curricolo dovranno essere frequenti, ma sempre finalizzate al raggiungimento effettivo delle finalità da parte di tutti i frequentanti, ivi compresi gli handicappati che saranno oggetto delle specifiche cure loro necessarie, pur frequentando di norma la scuola di tutti, in classi normali.

In particolare, il primo ciclo biennale non può essere inteso come una semplice anticipazione dell'attuale biennio scolastico (che passerebbe dal periodo 6-8 anni al periodo 5-7 anni) ma va considerato come una fase di acclimatamento flessibile del bambino alle esigenze della scuola. Il lavoro individualizzato e a piccoli gruppi dovrà permettere a ciascun bambino di maturare secondo il suo ritmo e senza coazione di sorta, anche ai fini dell'acquisizione dei meccanismi di base della lettura, della scrittura e del calcolo, evitando la frustrazione traumatica che oggi colpisce chi non riesce ad acquisire tali meccanismi nel corso della prima elementare.

La positiva esperienza della *Infant School* britannica mostra che è ben possibile raggiungere questo obiettivo, riducendo al minimo lo *shock* iniziale che invece continua a provocare, nella nostra scuola, un numero di respinti al passaggio dalla prima alla seconda classe (dove, secondo la legge, la bocciatura non potrebbe effettuarsi che in casi eccezionali) pari o maggiore di quello dei ripetenti della seconda classe.

Sviluppo della scuola dell'infanzia.

L'anticipo dell'accesso alla scuola elementare determina, in termini quantitativi, le esigenze di sviluppo della scuola dell'infanzia. Mentre con l'accesso a 6 anni quest'ultima dovrebbe infatti coprire i fabbisogni relativi a tre classi di età, attuando l'anticipo essa dovrà coprirne due.

Con l'approvazione della legge 18 maggio 1968, n. 444, fu infatti finalmente raggiunto lo scopo di sanzionare il diritto-

dovere dello Stato ad intervenire, con proprie istituzioni, nell'educazione dei bambini dai tre ai cinque anni di età, sino ad allora monopolio quasi esclusivo dell'iniziativa privata e, in particolare, degli enti religiosi.

Con quella legge, il cui faticoso *iter* testimonia la dura opposizione di antichi e radicati interessi ideologici e finanziari, si venne a conferire, pur con certi limiti, dignità di « scuola » a tale settore educativo.

Tuttavia quel provvedimento (di cui in ogni caso, proprio per quanto si diceva, il PSI rivendica la paternità) e le successive modifiche legislative di cui alla legge 9 agosto 1978, n. 463, contengono una serie di limiti conseguenti alle soluzioni di compromesso, cui si dovette accedere in sede di trattativa politica per giungere alla approvazione.

Tali limiti, comunque, avrebbero potuto certamente essere, se non eliminati, in gran parte superati ove il problema dello sviluppo e della qualificazione della scuola dell'infanzia fosse stato affrontato dall'Esecutivo con l'impegno che ciò richiedeva.

In realtà è avvenuto esattamente il contrario: la centralità della scuola materna, ai fini della formazione dei bambini e del decondizionamento socio-culturale di quanti provengono dalle classi più povere, non ha fatto venir meno l'ostilità di quelle forze politiche arroccate nella salvaguardia degli interessi privati del settore. Ne è scaturita una politica carente di iniziativa, punteggiata da ritardi e, spesso, da un sostanziale disinteresse per una espansione qualificata della scuola materna, che ha determinato uno svuotamento delle potenzialità riformatrici della legge.

Modifica dei programmi della scuola elementare.

La proposta socialista di modifica del quadro programmatico della scuola elementare nasce soltanto dalla constatazione, per altro verso ovvia, della vetustà dei programmi ministeriali del 1955, i quali,

mai condivisi dal PSI, oggi mostrano più che mai i segni del tempo, quanto all'esigenza dell'innesto di nuovi programmi in un quadro scolastico riformato, sia per l'anticipazione dell'obbligo a 5 anni, sia per le modifiche strutturali, sia per il fatto che nuovi programmi sono vigenti nella scuola media.

L'atteggiamento del Ministro della pubblica istruzione di procedere alla revisione dei programmi della scuola elementare senza mutarne gli ordinamenti e le strutture, e il rifiuto di muoversi su di una linea programmatica di cambiamento forte degli indirizzi del Parlamento, sono i motivi dell'opposizione socialista alla proposta ministeriale.

Non è di fatto accettabile dare soluzioni nuove, per quel che riguarda i contenuti, ad una scuola che resti immutata; non è soprattutto accettabile che la modifica dei contenuti dei programmi passi attraverso forme che non garantiscono il pluralismo culturale tentando di accreditare soluzioni che traggono la loro origine in centri culturali, ideologici ed editoriali ben definiti.

La strada percorsa per la redazione dei programmi per la scuola media, con gli opportuni correttivi, appare tuttora la strada da percorrere, ed è quanto il PSI propone, certo che fatti importanti quali la riforma dei programmi non possono essere appannaggio del chiuso delle stanze ministeriali.

L'articolo 1 (strutture della scuola di base) introduce la denominazione di scuola di base, comune alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare e alla scuola media.

L'articolo 2 (circoli didattici della scuola statale dell'infanzia ed elementare) pone fine alla questione della istituzione delle direzioni didattiche di scuola materna statale, prevedendo un'unica direzione didattica per la scuola dell'infanzia e per la scuola elementare. La dotazione organica delle direzioni didattiche resta fissata in 5.000 unità, dotazione entro la quale può provvedersi alla ristrutturazione dei circoli non più in base al numero delle classi, bensì al numero degli insegnanti.

Per quanto attiene agli organi collegiali nulla è innovato rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, salvo adeguare, mediante l'istituzione del Consiglio di intersezione, la scuola dell'infanzia alla scuola elementare.

Infine è previsto l'accesso ai posti di direttore didattico dei docenti della scuola materna statale purché in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi direttivi.

L'articolo 3 (territorio delle scuole medie) tende ad omogenizzare il territorio delle scuole medie con quello dei circoli didattici, sopperendo ad una carenza normativa che lascia ai comuni la statuizione dei cosiddetti bacini di utenza delle scuole medie.

L'articolo 4 (attribuzione del Consiglio scolastico distrettuale), nulla togliendo ad una più vasta esigenza di riforma degli organi collegiali, introduce alcune modifiche che vanno nella direzione di una maggiore incisività dell'intervento distrettuale, individuando nel Consiglio scolastico l'organo di mediazione fra le politiche statuali e quelle degli Enti locali.

L'articolo 5 (scuole dell'infanzia) oltre a stabilire una diversa denominazione delle scuole materne, nella prospettiva di un sempre maggiore superamento delle concezioni ideologiche che sono state di perno ad una visione più assistenziale che scolastica del loro ruolo, modifica la durata di tale scuola che da triennale diventa biennale.

I benefici della biennialità ed in particolare la disponibilità di circa un terzo di insegnanti dovranno tradursi in una estensione del servizio ed in un ampliamento del tempo pieno.

Ferme restando le norme contenute nella legge 9 agosto 1978, n. 463, circa il funzionamento delle scuole materne statali il secondo comma consente ai Consigli di circolo di disporre in materia di calendario ed orario in modo da legare la attività della scuola dell'infanzia alle diverse esigenze ambientali.

L'articolo 6 (scuola elementare) mantiene la distinzione in cicli rafforzando

tale concetto e prevedendone la durata (biennale o triennale) quasi trattasi di due sole classi a durata pluriennale.

L'obbligo scolastico è anticipato al quinto anno di età e con l'abolizione degli esami di idoneità si elimina il fenomeno della cosiddetta primina.

Al quarto comma si prevede che, stante l'anticipo a cinque anni, possono accedere all'insegnamento nel primo ciclo biennale anche gli insegnanti di scuola dell'infanzia in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

Sempre in relazione all'anticipo della scolarità obbligatoria sono previsti programmi di aggiornamento a cura degli IRSSAE per gli insegnanti del primo ciclo biennale.

L'articolo 7 (programmi per la scuola elementare) prevede le modalità per la formazione della commissione incaricata di redigere i programmi della scuola elementare, modalità ispirate ai più larghi criteri di pluralismo.

Inoltre vengono previsti a cura degli IRSSAE incontri a livello distrettuale, prima della definitiva redazione dei programmi, per un'ampia informazione dei docenti anche al fine di raccogliere eventuali osservazioni sulla prima stesura redatta dalla commissione.

L'articolo 8 (criteri per la redazione dei programmi della scuola elementare e verifica dei risultati formativi nella scuola di base) indica le finalità della scuola elementare ed individua le aree disciplinari nelle quali si articolano i due cicli.

È previsto, infine, che i programmi stabiliscano in maniera prescrittiva i traguardi minimi di abilità e di competenze che gli alunni devono raggiungere al termine della scuola elementare, nonché indicazioni e modelli orientativi di carattere organizzativo e didattico per le attività di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

All'articolo 9 viene introdotto l'insegnamento della lingua straniera che è obbligatorio nel secondo ciclo, mentre è facoltativo nel primo.

In attesa della soluzione a regime, è data facoltà all'amministrazione scolastica

di provvedere all'insegnamento della lingua straniera mediante insegnanti forniti dagli istituti linguistici, iscritti in apposito albo, sulla base di convenzioni stipulate tra la amministrazione scolastica stessa e gli istituti.

L'articolo 10 (entrata in vigore) dispone che i nuovi programmi entrino in vigore con l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di approvazione della presente legge.

L'articolo 11 (ordinamento didattico della scuola elementare) innova rispetto all'attuale ordinamento in quanto introduce, anche se per una porzione limitata di ore (quattro ore alla settimana) la pluralità dei docenti finalizzata a creare momenti di approfondimento delle diverse aree disciplinari. L'organizzazione di tali attività è demandata alla competenza degli organi collegiali.

Viene infine prevista una sia pur modesta limitazione alla mobilità del personale insegnante al fine di garantire una maggiore continuità didattica.

L'articolo 12 (calendario scolastico) modifica l'attuale normativa inerente al calendario scolastico nella direzione di una completa uniformità di calendario per tutta la scuola di base e consentendo a tutti i docenti, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico e l'inizio delle lezioni, una reale possibilità per l'attività di programmazione.

L'articolo 13 (attività didattica) prevede un'articolazione dell'attività didattica nelle scuole sulla base di tre modelli tali da soddisfare le diverse esigenze e richieste. La prospettiva da raggiungere entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge è quella di dare piena risposta alla domanda di tempo pieno ovvero di attività di integrazione scolastica.

La proposta muove dalla considerazione che non vi siano le condizioni per una generalizzazione della scuola a tempo pieno e che si debba piuttosto offrire alla utenza una diversificazione di modelli di opportunità educative.

Gli organi collegiali sono ancora una volta i protagonisti del cambiamento del-

la scuola e l'autonomia delle singole scuole viene esaltata con forme di rafforzamento degli organici collegate alle attività di integrazione, ivi comprese quelle in favore degli alunni handicappati.

L'insegnamento di una lingua straniera viene previsto come obbligatorio all'interno delle attività integrative e della scuola a tempo pieno per gli alunni della scuola elementare.

Anche in carenza di attività statali deve essere garantito e facilitato l'utilizzo pieno delle strutture scolastiche.

L'articolo 14 (personale insegnante dipendente dagli Enti locali) tende a collegare le iniziative degli Enti locali in materia di integrazione scolastica con quelle della scuola statale. Gli insegnanti dipendenti dagli Enti locali parteciperanno pertanto alle riunioni degli organi collegiali e passano funzionalmente alle dipendenze dei direttori didattici e dei presidi i quali esplicano la loro funzione di animazione, di promozione e di coordinamento anche su tale personale.

Le iniziative promosse dagli Enti locali dovranno essere concordate con i provveditori agli studi ovvero, su delega di questi ultimi, con i direttori didattici e i presidi.

Infine viene riconosciuto agli Enti locali, in accordo con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competenti per territorio, di promuovere iniziative di aggiornamento dirette anche agli insegnanti statali.

Analogamente l'articolo 15 (scuole dell'infanzia dipendenti dagli Enti locali) mira al coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore della scuola dell'infanzia, ponendo fine ad una situazione di scollamento non giustificabile dal perseguimento da parte sia dello Stato che degli Enti locali delle medesime finalità.

L'articolo 16 (compenso per il lavoro straordinario) modifica la vigente normativa in materia di compenso per il lavoro straordinario al personale direttivo per effetto delle attribuzioni previste dagli articoli 13 e 14.

L'articolo 17 (utilizzo del personale in soprannumero nella scuola statale dell'in-

fanzia) prevede che il personale insegnante della scuola statale dell'infanzia eventualmente in soprannumero venga utilizzato prioritariamente nella estensione quantitativa sul territorio delle scuole statali dell'infanzia e, subordinatamente, e a condizione che sia fornito del prescritto titolo di studio, nella scuola elementare.

L'articolo 18 (tempo pieno nella scuola media) consolida tutte le sperimentazioni in atto nella scuola media e introduce la

medesima normativa prevista per la scuola elementare.

L'articolo 19 (avvio della gestione unitaria della scuola di base) propone una sperimentazione triennale che coinvolgerà circa trecento circoli didattici di scuola dell'infanzia e di scuola elementare e trecento scuole medie, con l'obiettivo di verificare le reali possibilità di gestione unitaria della scuola di base, dalla scuola dell'infanzia alla scuola media.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Strutture della scuola di base).

La scuola di base ha durata decennale e si articola in:

- a) scuola dell'infanzia (due anni);
- b) scuola elementare (cinque anni);
- c) scuola media (tre anni).

La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa, la frequenza della scuola elementare e media è obbligatoria.

ART. 2.

(Circoli didattici della scuola statale dell'infanzia ed elementare).

Sono istituiti i circoli didattici della scuola statale dell'infanzia e della scuola elementare. Essi sono formati dalle sezioni di scuola dell'infanzia e dalle classi di scuola elementare esistenti nel territorio dei circoli didattici di scuola elementare. Ferme restando le dotazioni organiche delle direzioni didattiche di scuola elementare, i circoli di cui al primo comma del presente articolo sono istituiti, anche mediante ristrutturazione, in modo che a ciascun circolo, di regola, siano assegnati non meno di 80 insegnanti e non più di 100.

A livello di circolo didattico sono previsti i seguenti organi collegiali:

- 1) il consiglio di circolo;
- 2) la giunta esecutiva del consiglio di circolo;
- 3) il collegio dei docenti della scuola dell'infanzia;
- 4) il collegio dei docenti della scuola elementare;
- 5) i consigli di intersezione;
- 6) i consigli di interclasse;

7) il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola elementare.

Il consiglio di intersezione è formato dagli insegnanti di ciascuna sezione e da un pari numero di genitori eletti dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna sezione.

Il collegio dei docenti della scuola dell'infanzia e il collegio dei docenti della scuola elementare si riuniscono congiuntamente qualora debbano trattare argomenti che riguardino l'intero circolo.

I collegi dei docenti eleggono i propri rappresentanti in seno al comitato per la valutazione del servizio e al consiglio di circolo; ai docenti della scuola dell'infanzia è comunque riservato almeno un terzo dei seggi.

Ai concorsi a posti di direttore didattico possono partecipare anche gli insegnanti della scuola statale dell'infanzia in possesso dei requisiti prescritti.

ART. 3.

(Territorio delle scuole medie).

Le scuole medie statali devono comprendere un territorio che sia pari ovvero che sia compreso interamente all'interno del territorio del circolo didattico di scuola dell'infanzia ed elementare.

ART. 4.

(Attribuzioni del Consiglio scolastico distrettuale).

Il Consiglio scolastico distrettuale:

a) delibera, sentiti i relativi consigli, i piani di ristrutturazione dei circoli didattici e l'adeguamento del territorio delle scuole medie;

b) delibera, d'intesa con i comuni interessati, i piani di programmazione per quanto riguarda l'istituzione e la soppressione di scuole;

c) delibera, sentiti i consigli di circolo e d'istituto interessati, e a seguito di intese con i comuni competenti per quanto riguarda la predisposizione dei servizi per il diritto allo studio a tal fine necessari, i piani di istituzione di classi e scuole a tempo pieno, nonché di altre forme di integrazione scolastica nella scuola di base;

d) assicura il coordinamento delle iniziative statali con quelle degli Enti locali, e favorisce la piena utilizzazione, a fini formativi, delle risorse ambientali, culturali e sportive presenti nel territorio. Il Consiglio scolastico distrettuale, oltre che di propria iniziativa, esercita le sue attribuzioni anche su proposta dei consigli di circolo e di istituto, nonché dei comuni interessati.

Gli atti del Consiglio scolastico distrettuale vengono inviati al provveditore agli studi e sono immediatamente esecutivi qualora non comportino aumento di personale ovvero prevedano l'utilizzo di personale reso disponibile per soppressione di posto a seguito di contrazione della popolazione scolastica.

Qualora invece tali atti comportino aumento di personale, gli atti stessi sono sottoposti al provveditore agli studi, il quale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, assegnerà il personale disponibile sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale e conformemente alle priorità indicate dai Consigli scolastici distrettuali.

ART. 5.

(Scuola dell'infanzia).

La scuola dell'infanzia ha durata biennale ed è a tempo pieno.

I consigli di circolo stabiliscono con propria deliberazione il calendario dell'attività didattica che comunque ha durata pari a quella della scuola elementare e media, l'orario di funzionamento, l'orario di entrata e di uscita degli alunni.

Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia i bambini che abbiano compiuti i 3 anni di età ovvero li compiano entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si iscrivono.

ART. 6.

(Scuola elementare).

La scuola elementare è suddivisa in due cicli. Il primo ciclo ha durata biennale, il secondo ciclo ha durata triennale.

Sono iscritti alla scuola elementare i bambini che abbiano compiuto i 5 anni di età ovvero li compiano entro il 31 dicembre dell'anno nel quale avviene l'iscrizione.

Sono aboliti gli esami di idoneità.

Per l'insegnamento nel primo ciclo possono essere assegnati insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali degli insegnanti della scuola statale dell'infanzia, questi ultimi a condizione che siano in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

Gli IRRSAE provvedono a specifici programmi di aggiornamento, con priorità per il personale direttivo e docente della scuola elementare, per gli insegnanti del primo ciclo, e in particolare per quelli provenienti dalla scuola statale dell'infanzia.

ART. 7.

(Programmi per la scuola elementare).

Con nomina del Ministro della pubblica istruzione è istituita una commissione tecnica formata da 26 esperti, designati in numero di 7 dalla Commissione competente della Camera dei deputati, 7 dalla competente Commissione del Senato della Repubblica, di 4 rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con il compito di predisporre i nuovi programmi per la scuola elementare.

La commissione predispone, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 8 e anche sul-

la base delle osservazioni che perverranno alla commissione stessa attraverso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi che si faranno promotori di conferenze distrettuali da tenersi in orario di servizio, alle quali parteciperà il personale direttivo e docente della scuola elementare.

ART. 8.

(Criteri per la redazione dei programmi delle scuole elementari e verifica dei risultati formativi nella scuola di base).

La scuola elementare è finalizzata alla maturazione complessiva del bambino sul piano fisico, emotivo, intellettuale e sociale.

I programmi, orientativi per quanto riguarda i percorsi e prescrittivi per quanto riguarda gli obiettivi, si articolano per cicli e per aree.

Nel primo ciclo sono previste le seguenti aree:

- 1) psicomotoria;
- 2) linguistico-espressiva;
- 3) logico-matematica;
- 4) scientifico-tecnologica;
- 5) storico - antropologico - economico-geografica.

Nel ciclo biennale iniziale non si dà luogo alla definizione di traguardi interni precostituiti il cui mancato conseguimento possa ingenerare delusione o frustrazione, ed è pertanto esclusa ogni forma di ripetenza. La stimolazione intellettuale e la progressiva familiarizzazione con gli strumenti del leggere, dello scrivere e con alcune elementari abilità matematiche vi si svolge in forma spontanea e socializzata, tramite anche la formazione di gruppi di gioco e di lavoro cui l'insegnante dedica a rotazione la propria attenzione.

I programmi del secondo ciclo sono formulati e articolati con aderenza ai ritmi normali di sviluppo delle capacità operatorie e degli interessi del bambino. Essi

riguardano l'espressione orale e scritta, le abilità matematiche di base, l'orientamento nell'ambiente fisico-geografico e storico, con speciale attenzione alla formazione del senso del tempo e di un attivo interesse per i fenomeni naturali di più comune esperienza. Nel contempo i programmi forniscono indicazioni sullo sviluppo delle attività espressive grafiche, plastiche, mimiche e musicali, delle attività di lavoro e di quelle più specificamente volte a fare acquisire un progressivo controllo delle proprie abilità fisico-corporee e una buona capacità di interazione sociale con i coetanei e con gli adulti.

La commissione di cui al precedente articolo 7 nel predisporre i programmi tiene conto delle norme previste dalla legge 4 agosto 1977, n. 517.

I programmi devono indicare prescrittivamente i traguardi minimi di abilità e di competenze da raggiungere al termine della scuola elementare. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi degli IRRSAE, provvede alla graduale introduzione di tecniche di rilevazione oggettiva dei risultati formativi sia nel corso che a conclusione della scuola elementare. Analoga iniziativa è assunta per gli altri livelli della scuola di base.

I programmi, infine, sulla base delle esperienze di scuola a tempo pieno, nonché di attività di integrazione scolastica di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, devono contenere indicazioni e modelli orientativi di carattere organizzativo e didattico per lo svolgimento delle predette esperienze ed attività.

ART. 9.

(Insegnamento d'una lingua straniera).

Con l'entrata in vigore dei nuovi programmi è previsto nella scuola elementare l'insegnamento di una lingua straniera. Tale insegnamento è obbligatorio nel secondo ciclo.

L'insegnamento della lingua straniera è effettuato per tre ore settimanali.

Per l'insegnamento della lingua straniera verranno utilizzati insegnanti elementari.

ri ovvero appartenenti ai ruoli della scuola secondaria, purché siano in possesso dei prescritti titoli di studio e di abilitazione per l'insegnamento delle lingue straniere e abbiano frequentato appositi corsi di aggiornamento.

Nella prima applicazione della presente legge potranno essere stipulate convenzioni con istituti linguistici. Gli istituti linguistici, iscritti in apposito albo a cura del Ministero della pubblica istruzione, forniranno sulla base di quanto convenuto gli insegnanti necessari per l'insegnamento della lingua straniera.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

I nuovi programmi per la scuola elementare, proposti dalla commissione di cui al precedente articolo 7, sono approvati con decreto ministeriale e si applicano con l'inizio dell'anno scolastico successivo all'emanazione di tale decreto.

ART. 11.

(Ordinamento didattico della scuola elementare).

Fermo restando l'attuale orario di servizio degli insegnanti, per ciascun gruppo di alunni del primo ciclo è assegnato un insegnante; per ciascun gruppo di alunni del secondo ciclo è assegnato un insegnante per 20 ore settimanali di insegnamento, mentre le restanti 7 ore sono affidate, sulle basi delle personali opzioni specialistiche, ad altro o ad altri insegnanti che le svolgono a completamento del proprio orario di cattedra. In tali ore aggiuntive si realizzano momenti di approfondimento rispetto alle aree disciplinari di cui al precedente articolo 8, nonché, per 3 ore settimanali, l'insegnamento della lingua straniera.

I moduli orari sono stabiliti dal consiglio di circolo su proposta del collegio dei docenti.

I docenti hanno l'obbligo di permanenza nella sede di titolarità per almeno due anni scolastici.

ART. 12.

(Calendario scolastico).

L'anno scolastico inizia nelle scuole statali dell'infanzia, nelle scuole elementari e nelle scuole medie il 1° settembre e termina il 31 agosto.

L'inizio e il termine delle lezioni, nella scuola statale dell'infanzia, elementare e media, nonché i periodi di vacanza nelle scuole statali dell'infanzia, elementari e medie sono stabiliti secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517.

ART. 13.

(Attività didattica).

Presso ogni circolo didattico e ogni scuola media l'attività didattica si articola secondo moduli orari diversificati a seconda che trattisi di attività normali, di attività a tempo pieno sulla base dei piani predisposti dal Consiglio scolastico distrettuale di cui al precedente articolo 4 e in modo da garantire, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel territorio di ogni distretto, l'integrale soddisfacimento della domanda di attività integrative e di tempo pieno.

Il consiglio di circolo o di istituto richiede, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 4, proporzionali adeguamenti di organico per le attività integrative e per il tempo pieno.

In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma è assegnato in organico a ciascuna scuola un numero di posti tale da garantire l'effettuazione delle attività di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Deve essere comunque garantito il funzionamento a tempo pieno delle strutture scolastiche a norma dell'articolo 12 della citata legge 4 agosto 1977, n. 517.

Le attività con integrazione in orario pomeridiano si svolgono per un orario settimanale fino ad un massimo di 33 ore nella scuola elementare e di 36 ore nella scuola media. Le attività a tempo pieno si svolgono invece per un orario fino a un massimo di 40 ore nella scuola elementare e 45 ore nella scuola media.

ART. 14.

(Personale insegnante dipendente dagli Enti locali).

Il personale direttivo della scuola di base esplica le proprie funzioni di animazione, promozione e coordinamento anche in relazione alle attività promosse dagli Enti locali per mezzo di personale insegnante da questi ultimi dipendente.

Gli insegnanti dipendenti dagli Enti locali partecipano con diritto di voto per le materie di competenza alle sedute degli organi collegiali e dipendono funzionalmente dai direttori didattici e dai presidi, fatti salvi i diritti loro derivanti dallo stato giuridico del personale dipendente dagli Enti locali.

I provveditori agli studi direttamente o per il tramite dei direttori didattici e dei presidi, e gli Enti locali pervengono ad intese circa i programmi e l'utilizzazione del personale.

Il servizio prestato alle dipendenze degli Enti locali è valutato come se fosse stato prestato presso la scuola statale.

È consentito agli Enti locali, sentito l'IRRSAE competente per territorio, di finanziare e promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti, alle quali possono partecipare anche gli insegnanti statali.

ART. 15.

(Scuole dell'infanzia dipendenti dagli Enti locali).

I provveditori agli studi direttamente o per il tramite dei direttori didattici, e gli Enti locali, nel rispetto dell'autonomia della scuola dipendente dagli Enti locali,

pervengono ad intese per l'armonizzazione della normativa della scuola dipendente dall'Ente locale con quella della scuola statale.

A livello di circolo didattico è istituita una commissione per il coordinamento della scuola pubblica dell'infanzia di cui fanno parte:

a) il direttore didattico;

b) un rappresentante della scuola dell'Ente locale;

c) due insegnanti della scuola dell'infanzia, uno statale e uno dipendente dall'Ente locale;

d) due genitori degli alunni iscritti alla scuola della infanzia, uno in rappresentanza dei genitori degli alunni della scuola statale, l'altro in rappresentanza dei genitori degli alunni della scuola dell'Ente locale.

Gli orientamenti per l'attività didattica approvati con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, sono estesi alle scuole non statali dell'infanzia.

ART. 16.

(Compenso per il lavoro straordinario).

Il numero del personale docente dipendente dagli Enti locali in servizio presso le scuole statali concorre alla determinazione del compenso per il lavoro straordinario spettante al personale direttivo.

ART. 17.

(Utilizzo del personale in soprannumero nella scuola statale dell'infanzia).

Gli insegnanti della scuola statale della infanzia che risultassero in soprannumero per la contrazione da tre a due anni della durata della scuola statale dell'infanzia sono utilizzati prioritariamente nella estensione sul territorio delle scuole statali dell'infanzia, e, se forniti del titolo di abilitazione magistrale, nell'insegnamento nella

scuola elementare, previo corso di aggiornamento programmato a cura degli IRRSAE.

ART. 18.

(Tempo pieno nella scuola media).

Le norme di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono estese, in quanto applicabili, alla scuola media.

Sono abrogate le norme relative al tempo pieno, al doposcuola e alle libere attività complementari attualmente in vigore. Il personale delle predette attività è mantenuto in servizio su posti di scuola a tempo pieno.

Le sperimentazioni di tempo pieno in atto nella scuola media e funzionanti da almeno tre anni sono consolidate.

Le sperimentazioni funzionanti da meno di tre anni vengono mantenute e trasformate secondo quanto disposto dal presente articolo.

ART. 19.

(Avvio della gestione unitaria della scuola di base).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge viene iniziata la sperimentazione della gestione unitaria della scuola di base. La sperimentazione deve interessare almeno 3 circoli didattici e 3 scuole medie di ciascuna provincia: una per ciascun ordine nel comune capoluogo e due nei comuni della provincia.

I circoli e le scuole devono afferire al medesimo territorio.

Le scuole di base unificate sono gestite da un unico consiglio con le medesime attribuzioni dei consigli di circolo e di istituto. In esse, inoltre, funziona un unico collegio dei docenti che di volta in volta agisce per sezioni ovvero in seduta plenaria.

La sperimentazione ha durata triennale e sui risultati il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento entro e non oltre sei mesi dalla sua conclusione.

A partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge ciascun consiglio di circolo per quanto riguarda il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola elementare, e ciascun consiglio di circolo di intesa con il corrispondente consiglio di istituto della scuola media per quanto riguarda il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, promuovono, avvalendosi dell'apporto tecnico dei relativi collegi dei docenti, forme di cooperazione e di raccordo volte a creare condizioni migliori di inserimento degli alunni nel successivo ordine di studi.